

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Cassa Rurale della Valle dei Laghi**

Via Nazionale, 7 38070 Padergnone (TN)

Tel.: 0461 864500- Fax: 0461 864337

Email: info@cr-vallelaghi.net Sito internet: www.cr-vallelaghi.net

Registro delle Imprese della CCIAA di Trento n.122829

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5009 - cod. ABI 08132-3

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157610 sezione: I

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

## CHE COS'È IL PEGNO

Il pegno è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari- con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

**Vari tipi di pegno**

Nel caso di beni mobili, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna alla banca creditrice della cosa o del documento (cd. spossessamento), che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Nel caso di titoli di credito al portatore (es. libretto di deposito a risparmio al portatore), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di titoli di credito nominativi (es. azioni di s.p.a.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata "in garanzia" autenticata del socio garante e con consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di crediti, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Se il credito concesso in garanzia risulta da un documento (es. libretto di deposito a risparmio nominativo emesso da altro istituto di credito), il datore di pegno è tenuto a consegnarlo alla banca creditrice.

Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati e non in gestione accentrata nonché del valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con l'apposizione di un vincolo in favore della banca

mediante registrazione in appositi conti (cd. conto vincoli) tenuti presso la banca stessa (secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento D. Legislativo n. 213/1998 e art. 87 Testo Unico della Finanza).

**Principali rischi**

Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la banca procederà alla vendita, con il dovuto preavviso, del bene dato in garanzia o, nei casi pattuiti, direttamente alla compensazione ex art. 1851 c.c. (es. pegno di saldo di c/c o di deposito a risparmio).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

**VOCI DI COSTO**

Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione condizioni (per singolo documento)	Cartaceo 1,00 euro con E-mail 0,00 euro con casellario elettronico 0,50 euro
Spese per ricerca e copia documentazione	7,00 euro

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Perizia tecnica	recupero spese vive reclamate dal tecnico scelto a discrezione del cliente a patto che non ci sia conflitto di interesse con lo stesso
Adempimenti notarili	recupero spese vive reclamate dal notaio scelto a discrezione del cliente

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli. A tale deposito sarà collegato un conto gestione titoli regolato secondo le condizioni descritte nel relativo foglio informativo e il cui saldo sarà parimenti vincolato a pegno

## RECESSO E RECLAMI

## RECESSO DAL CONTRATTO

Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite. Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della banca. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

## TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La garanzia produce i suoi effetti sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i beni dati a pegno vengono liberati e resi disponibili entro il termine massimo di 15 giorni.

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Nazionale 7, 38070 PADERGNONE TN) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## LEGENDA

Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Datore di pegno	Il debitore o altro soggetto diverso che costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte